

COMUNE DI MORCOTE



REGOLAMENTO COMUNALE

**d'esercizio per il porto comunale
Vedo - Arbostora**

CAPITOLO I

SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Art.1
Scopo

Il presente regolamento definisce le modalità e le condizioni per l'assegnazione dei posti di ormeggio e disciplina l'uso del porto delle sue attrezzature allo scopo di mantenere in buono stato e di garantirne l'utilizzo appropriato per il convivere sicuro e confortevole degli utenti e di coloro che stazionano all'interno dell'area portuale.

Art.2
Applicazione

Il regolamento si applica a tutto il comprensorio del porto attrezzato dal Comune, ossia alle infrastrutture in acqua ed alle attrezzature a terra connesse con l'uso e la gestione del porto.

Esso è vincolante per gli autorizzati all'uso di un posto di ormeggio e per ogni altro utente delle infrastrutture situate all'interno del comprensorio portuale come pure per chi solo vi stazioni.

CAPITOLO II

ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO

Art. 3
Condizioni generali

1. I posti di ormeggio vengono assegnati, con relativa autorizzazione a singole persone fisiche, proprietarie di un natante immatricolato nel Cantone Ticino o ammesso alla navigazione sul Ceresio.
2. Può essere autorizzato al massimo un posto di ormeggio per singola persona fisica o uno di regola per lo stesso nucleo familiare.
3. La cessione anche parziale dell'autorizzazione a terzi, quand' anche gratuita ed il subaffitto a terzi sono vietati.
È riservata la facoltà di subingresso di un membro dello stesso nucleo familiare, come pure, per successione dell'erede legittimo o istituito che dovesse mantenere la proprietà del natante ereditato.

Art.4
Autorizzazioni speciali

Il Municipio può rilasciare autorizzazioni speciali per cantieri nautici ed alberghi per un numero di posti compatibile con l'effettiva disponibilità, ritenuto comunque un massimo di cinque unità.

Art. 5
Ormeggio temporaneo

Posti liberi permettendo il Municipio può concedere ad esclusivo rischio dell'utente l'ormeggio temporaneo di natanti all'interno e all'esterno del porto per un periodo massimo cinque giorni.

L'autorizzazione viene concessa a singole persone fisiche proprietarie di un natante ammesso alla navigazione sul Ceresio.

La tassa giornaliera è fissata da un minimo di fr. 30.-- a un massimo di fr. 100.-- a dipendenza delle dimensioni del natante.

Art. 6
Cambiamento
del natante

1. Il cambiamento del natante necessita dell'adeguamento dell'autorizzazione.
2. Il diritto al mantenimento dell'autorizzazione può essere invocato se il tipo e le dimensioni del nuovo natante non differiscano sostanzialmente dal precedente e se le sue dimensioni non eccedano quelle del posto finora occupato. Qualora le dimensioni del nuovo natante differiscano da quelle precedenti, potrà essere invocato un diritto preferenziale rispetto alla lista di attesa.
3. In caso di alienazione (vendita) del natante l'acquirente non può invocare alcun diritto automatico di subingresso all'autorizzazione di ormeggio.
4. Negli altri casi, il Municipio deciderà a dipendenza della effettiva disponibilità dei posti di ormeggio.

Art. 7
Durata
rinnovo
revoca
rinuncia

1. Di regola l'autorizzazione ha la durata di un anno e decade alla fine dell'anno calendario.
2. Essa si intende automaticamente rinnovata per un altro anno e così di seguito, se non viene revocata disdetta dalle rispettive, parti, per lettera raccomandata almeno tre mesi prima della decadenza.
3. Il Municipio può revocare in ogni tempo l'autorizzazione se il comportamento del titolare compromette il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle rilevate al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione precisa le condizioni di revoca.

CAPITOLO III

SCELTA DEGLI UTENTI

Art.8
All'inizio

La prima volta, all'inizio dell'esercizio del porto, i beneficiari di una autorizzazione per l'uso di un posto d'ormeggio vengono scelti, mediante la procedura del pubblico concorso, rispettando il seguente ordine di priorità:

- a) concessionari di boe o di altri impianti di ormeggio autorizzati lungo rive di Morcote e da rimuovere al momento della messa in esercizio del porto, in conformità a quanto stabilito nella concessione cantonale per l'uso speciale del demanio pubblico.
- b) domiciliati nel Comune di Morcote
- c) residenti ma non domiciliati nel Comune di Morcote
- d) altri.

Art.9
In seguito

Successivamente, nel caso di non rinnovo, rinuncia o revoca di autorizzazioni, la scelta dei nuovi utenti avviene in base all'ordine d'iscrizione nella apposita lista d'attesa tenuta dal Municipio, seguendo le precedenze di cui all'art.8 lett. b) – d).

Art.10
Riserve

- 1) L'ordine di priorità di cui artt.8 e 9 è applicabile alla condizione che le dimensioni dei natanti corrispondano a quelle dei posti d'ormeggio disponibili.
- 2) In caso di disponibilità di posti, Il Municipio ha la facoltà di assegnare, a natanti con dimensioni di categoria inferiore, posti d'ormeggio di categoria superiore, alla tassa stabilita per quest'ultime categorie.

CAPITOLO IV**TASSE D'USO****Art.11**
Categorie di natanti

I natanti ormeggianti sono suddivisi in categorie in funzione della loro larghezza.

- I. fino a 180 cm **(1)**
- II. fino a 180 cm **(2)**
- III. da 181 cm fino a 220 cm
- IV. da 221 cm fino a 245 cm
- V. da 246 cm fino a 280 cm
- VI. oltre 280
- (1)** barche a remi con motore sino a 6 KW
- (2)** natanti con motore superiore a 6 KW

Per la larghezza fa stato quella del natante indicata sulla licenza di navigazione.

Art.12
Tasse

1. Le tasse annuali per l'uso di un posto di ormeggio sono a seconda delle categorie le seguenti:
 - I. fr. 970.—
 - II. fr.1'160.—
 - III. fr.1'930.—
 - IV. fr. 2'410.—
 - V. fr. 2'890.—
 - VI. fr. 3'860.—

2. Le spese accessorie (quali ad esempio elettricità, acqua corrente, illuminazione, ecc.) sono comprese nelle tasse annuali.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'eventuale tassa dovuta al Cantone per l'uso speciale del demanio pubblico sono conteggiate separatamente.

Art.13
Adeguamenti

1. Il Municipio adegua periodicamente le tasse di cui l'art. precedente all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo in misura massima corrispondente al calcolo dei canoni d'affitto secondo l'art.27 cpv. 3 del Regolamento 31 marzo 1993 sulla navigazione interna.
2. Altri adeguamenti possono essere decisi dal Consiglio Comunale se motivi fondati lo giustificano.

Art.14
Garanzia

Il beneficiario dell'autorizzazione d'ormeggio verserà a titolo di garanzia, contemporaneamente con la prima tassa annuale, una somma pari a un quarto della tassa d'uso complessiva annua.
Questa somma sarà depositata, dal beneficiario su un libretto bancario vincolato a norma di legge.
La garanzia si intende prestata dal beneficiario per gli eventuali danni che dovesse arrecare alle infrastrutture portuali

CAPITOLO V

USO DEL PORTO

Art.15
Accesso al porto

1. L'accesso alle aree a terra e al molo (pontile principale) è libero.
2. L'accesso ai pontili interni e ai bracci per l'attracco dei natanti è riservato ai titolari di una autorizzazione, nonché ai loro ospiti.
3. L'ormeggio permanente all'esterno del molo è vietato.
4. In caso di emergenza, natanti in difficoltà, anche se non appartenenti a titolari di una autorizzazione possono, rifugiarsi nel porto.

Art.16
Targhe

1. Tutti i natanti ormeggianti all'interno dell'area portuale devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentirne l'identificazione.
2. Sono eccettuati i natanti menzionati all'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza federale dell'8 novembre sulla navigazione nelle acque svizzere.

Art.17
Assegnazione dei posti

1. I posti d'ormeggio sono assegnati dal Municipio.
2. Un cambiamento del posto d'ormeggio può avvenire solo con il consenso del Municipio.

Art.18
Ormeggio

1. Le imbarcazioni devono attraccare al posto loro assegnato, evitando di intralciare i movimenti degli altri natanti.
2. I natanti devono essere ormeggiati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo, utilizzando cime della dovuta misura e tenuta.
3. E' vietata qualsiasi modifica alle installazioni; sono segnatamente vietati lavori di traforo o altri interventi meccanici.
4. Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi in materiale sintetico o gomma, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

Art.19
Regole di circolazione

1. Nel porto e nelle immediate adiacenze, la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h.
2. L'accesso al pontile e ai singoli attracchi è sempre da mantenere libero.

Art.20
Manutenzione

1. La manutenzione ordinaria del porto è eseguita dal Comune.
2. I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni.
Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a salire o a scendere.
3. Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate sono rimosse immediatamente dal Municipio a spese del titolare del natante.
4. Ogni utente è obbligato a tenere scrupolosamente in ordine tutta l'attrezzatura e a usarla con la massima cura.
5. Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente al Municipio che prenderà le misure necessarie.

Art.21
Ordine generale

1. E' vietato fare il bagno nel porto E' pure vietato praticare surf a meno di 50 m dall'accesso al porto.
2. L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato.
3. Sono vietati i lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti che possono causare inquinamento o rumori eccessivi.
In particolare è vietato travasare carburanti, eseguire cambi d'olio e pulire le imbarcazioni con detersivi o sostanze chimiche.
4. Avarie che causano perdite di olio o di carburante sono da riparare senza indugio.
5. Le acque luride dei natanti, nonché l'acqua di sentina, devono essere evacuate tramite gli appositi impianti di pompaggio.
6. E' vietato l'attracco di imbarcazioni munite di una toilette e/o lavello con scarico nel lago. Toilettes chimiche devono essere scaricate nel luogo a questo scopo destinato.

7. Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell'area portuale e, qualora dovesse lasciare tracce di sporco, è suo dovere provvedere all'immediata pulizia.
8. Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere delle drizze contro l'albero.
9. Durante le ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore molesto.

Art.22
Responsabilità
e assicurazioni

1. L'uso del porto e delle attrezzature relative avviene a rischio proprio ed esclusivo dell'utente.
2. Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che essa causa all'interno del porto, sia ai manufatti sia agli altri natanti ed è tenuto ad assicurarsi per la responsabilità civile.
3. Proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.
4. Il Municipio si impegna a stipulare un contratto di Assicurazione responsabilità civile (RC) per i danni che dovessero derivare dalle installazioni portuali.

E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per danni dovuti a disattenzione o negligenza delle usuali norme di sicurezza, a avarie, incendi, furti o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone o da eventi naturali.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Art.23
Competenza

Il presente regolamento è applicato dal Municipio che veglia alla sua corretta osservanza e ne sanziona le trasgressioni.

Art.24
Sanzioni

Il Municipio punisce con un ammonimento scritto e la multa sino ad un massimo di fr. 3'000.— il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento (come pure le violazioni delle disposizioni relative emanate dallo stesso Municipio).

Per la forma e la procedura fatto stato gli artt. 145 e segg. LOC

In caso di recidiva o di violazione grave, a giudizio del Municipio, può essere decisa l'immediata revoca dell'autorizzazione senza indennizzo alcuno.

Art.25
Ricorso

Contro le decisioni del Municipio, in applicazione del presente Regolamento, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di quindici giorni e meglio come agli Artt. 208 e segg.LOC.

Art.26
Entrata
in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale competente.

Approvato dal Municipio il 6 ottobre 1998.

Per il Municipio

Il Sindaco: **Fausto Bizzini**

Il Segretario: **Franco Fedele**

Approvato dal Consiglio Comunale il 14 dicembre 1998.

Per il Consiglio Comunale

Il Presente: **Ettore Vanossi**

Il Segretario: **Franco Fedele**

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 7 aprile 1999 Inc. no. 166-RE-5616

Approvato la modifica dell'art.5 dal Consiglio Comunale il 5 luglio 1999.

Approvata la modifica dell'art.5 dalla Sezione degli enti locali il 20.01.2000 Inc 166-RE-5875